

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, MANIERI e AGNELLI Arduino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1989

Interpretazione autentica dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concernente la validità della laurea in scienze politiche per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista

ONOREVOLI SENATORI. - Con la circolare n. 185 del 14 giugno 1984 il Ministero della pubblica istruzione dava disposizioni alle università di disporre, con decorrenza immediata, perchè i competenti uffici, ribaltando un indirizzo interpretativo del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, pacificamente seguito per decenni, negassero l'ammissione dei laureati in scienze politiche agli esami di Stato di dottore commercialista.

La circolare è così motivata:

«La tabella *L* annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, non prevede la laurea in scienze politiche fra i titoli accademici che consentono l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione in materia di economia e commercio.

Successivamente la predetta tabella è stata più volte modificata con l'introduzione di altre lauree giudicate idonee per l'accesso all'esame di dottore commercialista, ma tali provvedimenti non hanno mai riguardato la laurea in scienze politiche.

Le disposizioni degli articoli 116 e seguenti del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, con il quale fu emanato il regolamento sugli studenti e sugli esami di Stato di abilitazione professionale, che consentivano ai laureati in scienze politiche di accedere all'esame di Stato, in quanto norme di carattere rigorosamente transitorio hanno da tempo esaurito la loro efficacia.

Successivamente il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067,

concernente l'ordinamento della professione di dottore commercialista, ha espressamente elencato, all'articolo 31, i titoli accademici utili per l'ammissione all'esame di abilitazione professionale non menzionando la laurea in scienze politiche.

Appare pertanto evidente che la normativa vigente in materia non contempla nè espressamente nè implicitamente la possibilità per i laureati in scienze politiche di essere ammessi agli esami di Stato di dottore commercialista».

In merito si osserva che nel testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 7 dicembre 1933), alla tabella *L*, richiamata dall'articolo 173, è prevista l'ammissione all'esame di Stato in materia di economia e commercio di coloro che siano in possesso, tra gli altri titoli, di «lauree in scienze economiche, politiche e sociali».

L'uso del plurale dimostra che il legislatore ha inteso riferirsi alle tre distinte lauree, in scienze economiche, in scienze politiche, in scienze sociali, allora esistenti.

Il disposto di cui all'articolo 116 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, ne dà conferma, poichè la norma predetta si presenta come raccordo tra il preesistente modello d'insegnamento universitario e quello di cui al regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, col quale fu prescritta l'obbligatorietà del superamento di un determinato numero di esami, relativi ad insegnamenti che vennero divisi in fondamentali e complementari.

Anche la laurea in scienze politiche venne regolamentata secondo questi criteri.

Doveva, al contrario, essere disciplinata l'efficacia del titolo di studio conseguito nel periodo transitorio, cosa a cui provvede il citato articolo 116 del regio decreto n. 1269 del 1938 stabilendo la necessità che nel piano di studi ci fosse il superamento di alcuni esami per poter utilizzare il titolo ai fini dell'esercizio della professione, dandosi facoltà ai laureati entro determinati termini di integrare il titolo accademico.

Pertanto la normativa non va intesa nel senso di togliere la validità, ma solo di estendere l'utilizzo delle lauree non regolarmente conseguite durante il periodo transitorio.

Inoltre si osserva come l'indicazione in detta normativa della laurea in scienze politiche costituisca una riprova che il legislatore l'aveva assimilata a quelle già previste nel vecchio ordinamento.

Pertanto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, (Ordinamento della professione di dottore commercialista), all'articolo 31, allorchè richiama in modo esplicito i titoli per l'ammissione all'esame di Stato in materia di economia e commercio, si riannoda alla tabella *L* cui rinvia l'articolo 173 del regio decreto n. 1592 del 1933.

Invero il legislatore all'epoca non poteva riferirsi a leggi posteriori, ma soltanto a leggi anteriori, cioè al regio decreto n. 1592 del 1933 e alle lauree ivi previste; quindi, oltre alla laurea in economia e commercio, alle restanti lauree in scienze economico-marittime e in scienze politiche.

L'omesso richiamo, poi, della laurea in scienze politiche nelle norme che si sono succedute nel tempo per integrare la tabella *L* non comporta l'esclusione della stessa dall'esercizio della professione, posto che la lettura della tabella di cui innanzi e dell'articolo 173 del regio decreto n. 1592 del 1933 consente di ritenere la laurea già inclusa tra i titoli validi a tale effetto.

Visto che l'Amministrazione non ha inteso revocare la circolare 14 giugno 1984, n. 185, che viola principi di affidamento, di imparzialità e di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione nonchè della prassi costantemente seguita, e sanare con atto amministrativo le situazioni di precarietà createsi per effetto delle disposizioni impartite con la circolare medesima, benchè invitata ad operare in tale senso da una risoluzione votata dalla Commissione istruzione della Camera dei deputati, e benchè si susseguano le pronunce avverse dei tribunali amministrativi regionali, dei tribunali e delle corti d'appello (TAR Lombardia, Milano, sezione III, 13 dicembre 1985, n. 358; TAR Veneto 10 giugno 1986, n. 419; TAR Lombardia, Milano, sezione III, 24 luglio 1986, n. 395; TAR Veneto, sezione I, 25 ottobre 1986, n. 67; TAR Veneto, sezione I, 24 ottobre 1987, n. 869; TAR Puglia, Bari, 13 luglio 1987, n. 559; TAR Lombardia, Milano, 4 ottobre 1987, n. 519; tribunale di San Remo e

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di Vercelli; corte d'appello di Genova 386/58), con il seguente articolo si intende:

a) sanare le situazioni di precarietà create per effetto delle disposizioni impartite con

la circolare del Ministero della pubblica istruzione 14 giugno 1984, n. 185;

b) dare una interpretazione univoca e definitiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, va inteso nel senso che la laurea in scienze politiche è titolo valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista.